

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 – 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Capitolato relativo all'affidamento del servizio di "Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune - Studio per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili" nell'ambito del Programma Territoriale Integrato "Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità" (CUP B48I14000080005)

30 NOVEMBRE 2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. PIACENZA Marco

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Dott. Ing. GAUTER Luca

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il Comune di Cuneo, ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura, d'ora in avanti denominato "Ente", con il presente capitolato disciplina il progetto per l'affidamento del servizio di **"Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune - Studio per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili"** nell'ambito del Programma Territoriale Integrato "Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità".

L'aggiudicatario dovrà sviluppare uno studio finalizzato a verificare nell'ambito dei 10 comuni facenti parte del Parco fluviale Gesso e Stura (Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Roccasparvera, Roccavione, Montanera, Sant'Albano Stura, Vignolo) il possibile utilizzo delle risorse rinnovabili per la produzione sostenibile di energia. A valle dei risultati tecnici, dovrà essere definito un modello innovativo per la realizzazione degli interventi e per la gestione economico-finanziaria dell'area protetta che preveda la destinazione delle risorse economiche provenienti dall'operatività degli impianti alla gestione annuale ordinaria e straordinaria dell'ente in termini di manutenzione della qualità ambientale e di organizzazione dell'offerta turistica. A corollario dello studio di fattibilità così inteso andrà realizzato anche un progetto che preveda la realizzazione di una centrale, di importo stimato massimo di 300.000 euro, con relativo progetto preliminare. Quanto sopra viene dettagliatamente specificato negli articoli 37 e 38 del capitolato speciale di appalto.

Il servizio in oggetto avrà durata di 180 giorni, dalla data di aggiudicazione definitiva, o in ogni caso, dall'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto dovrà riguardare il territorio del Parco fluviale Gesso e Stura, nei comuni di Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Roccasparvera, Roccavione, Montanera, Sant'Albano Stura e Vignolo.

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo presunto del presente appalto per il servizio in oggetto è di euro 35'467,09 [IVA e oneri previdenziale esclusi] complessivi in parte finanziato da fondi del "Programma Territoriale Integrato - "Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità"". (CUP B48I14000080005)".

**CAPITOLO II – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E RAPPORTI CON
L'ENTE**

Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Art. 5 - DOMICILIO E RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'affidatario del servizio, a tutti gli effetti di legge, deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

Art. 6 – NORME DI RELAZIONE

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

Art. 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI



E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Art. 8 - VIGILANZA E CONTROLLI

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Ente, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore della ditta modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

La ditta appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati dell'Ente la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Art. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Art. 10 – PENALI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio – Direttore del Parco fluviale Gesso e Stura contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità.

La stazione appaltante, svolgerà controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto ed è autorizzato ad effettuare direttamente sui documenti contabili le detrazioni economiche (penali), in caso di ingiustificabili motivi, mediante detrazione delle somme dovute per gli acconti o a saldo del servizio.

Le detrazioni economiche definite dalla specifica tabella si applicano nei seguenti casi:

1. Prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
2. Prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati;
3. Difformità alle prescrizioni generali e speciali dettagliatamente indicate nei documenti di gara.

L'applicazione delle detrazioni economiche può comportare anche provvedimenti accessori.

Qualora l'impresa appaltatrice avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente e il Parco potrà pretendere la rescissione del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva l'impresa dalle responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria della stessa impresa.

Art. 12 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto l'appaltatore mette a disposizione della stazione appaltante il gruppo di lavoro meglio indicato in sede di offerta comprendente le professionalità necessarie per lo svolgimento del servizio.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa, con esclusione dei comportamenti dolosi.

Art. 14 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ


L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Ente da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 15 - OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL (art. 86 D. Lgs 163/2006 così come modificato dall'art. 8 L. 123/2007).

Art. 16 - NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA



SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

La stazione appaltante provvederà, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, a richiedere idonea documentazione DUVRI, nel caso in cui sia dovuta.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI E AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 334 — comma 2 — del Regolamento, verrà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione¹.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 18 - AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del servizio è fissato in euro 35'467,09 (IVA e oneri previdenziale esclusi se previsti), comprensivo di € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del Codice [trattasi di servizio di natura intellettuale].

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

Art. 19 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — SOSTITUZIONE DEL COMUNE

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

L'Ente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, oltre alle specifiche casistiche indicate all'art. 10 del presente Capitolato, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancata consegna del pacchetto entro la scadenza prevista;

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Ente con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Ente al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso l'Ente è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

Art. 21 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 22 - RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

— per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

— laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico - economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Art. 23 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto.


Art. 24 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 25 - NOVAZIONE SOGGETTIVA

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.



Art. 26 - INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Art. 27 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 28 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Art. 29 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Art. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i

pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 31 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"


In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Art. 33 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il Dott. Ing. Piacenza Marco, responsabile del Servizio Ambiente e Mobilità — tel. 0171 444521 — fax 0171602669 — e-mail: marco.piacenza@comune.cuneo.it.

CAPITOLO III - SERVIZIO DI "VALORIZZAZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE
COMUNE - STUDIO PER LA PRODUZIONE SOSTENIBILE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "CUNEO E
LE SUE VALLI - IL POLO AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE DI QUALITÀ"

**Art. 35 - PRESTAZIONI RICHIESTE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DI UNO SPECIFICO STUDIO PER LA PRODUZIONE SOSTENIBILE
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA**

L'aggiudicatario deve realizzare uno studio finalizzato a verificare nell'ambito dei 10 comuni facenti parte del Parco fluviale Gesso e Stura (Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Roccasparvera, Roccavione, Montanera, Sant'Albano Stura, Vignolo) il possibile utilizzo delle risorse rinnovabili per la produzione sostenibile di energia. Nell'ambito dello studio di fattibilità dovrà essere analizzato l'impiego della risorsa idrica riferibile prevalentemente ai canali irrigui o industriali, alle condotte degli acquedotti, agli impianti per il trattamento di depurazione. Inoltre dovrà essere valutata l'applicazione di tecnologie innovative nell'ambito del settore solare, termico e fotovoltaico (come ad esempio l'utilizzo di semiconduttori a film sottile) ed eolico (microeolico). L'associazione di differenti sistemi di produzione energetica nell'ambito del territorio del Parco fluviale Gesso e Stura, scelti in funzione delle specificità locali e nel rispetto degli obiettivi ecocompatibili delle singole amministrazioni comunali, dovrebbe in questo modo costruire una rete virtuosa ed integrata per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

A valle dei risultati tecnici, verrà definito un modello innovativo per la realizzazione degli interventi e per la gestione economico- finanziaria dell'area protetta che preveda la destinazione delle risorse economiche provenienti dall'operatività degli impianti alla gestione annuale ordinaria e straordinaria dell'ente in termini di manutenzione della qualità ambientale e di organizzazione dell'offerta turistica.

A corollario dello studio di fattibilità così inteso andrà realizzato anche un progetto che preveda la realizzazione di una centrale idroelettrica, di importo stimato massimo di 300.000 euro e con una potenza nominale superiore a 50kw, con relativo progetto preliminare complessivo. Tale opera, come sopra specificato, dovrà essere riferita prevalentemente ai canali irrigui o industriali, alle

condotte degli acquedotti, agli impianti per il trattamento di depurazione e dovrà garantire il corretto inserimento della stessa nel contesto naturale e ambientale di pregio previsto.

La definizione dello studio si iscrive nell'ambito del "Programma Territoriale Integrato - Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune" (CUP B48I14000080005) si iscrive nell'ambito del Programma Territoriale Integrato "Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare ed agroindustriale di qualità" in attuazione del PAR FSC 2007-2013", sviluppato dal Comune di Cuneo, in qualità di capofila, insieme agli altri partner di progetto.


La comune concezione del territorio come risorsa condivisibile e motivo per lo scambio di esperienze nonché l'intento di realizzare interventi materiali e immateriali coordinati per la gestione dell'area rappresentano la centralità del percorso unitario intrapreso tra i dieci comuni facenti parte del territorio del Parco. In questo senso lo studio di fattibilità deve collocarsi in un contesto di "rete territoriale" e va ad interessare, su base comunale, un ampio territorio di cerniera tra la montagna e la pianura, esteso complessivamente su circa 300 kmq e con una popolazione di oltre 90.000 abitanti

La necessità di uno studio di fattibilità trova le sue motivazioni nell'opportunità di attivare nel Parco fluviale un modello di produzione energetica sostenibile che, grazie alla realizzazione di un mosaico di metodologie a basso impatto, permetta da un lato l'impiego di risorse rinnovabili per incrementare la tutela dell'ambiente e dall'altra l'ottenimento di flussi economici destinabili alla gestione del Parco e alla valorizzazione ambientale sulla base di un modello di gestione innovativo. Quest'ultimo aspetto è sempre più determinante nell'attuale contesto economico-finanziario che vede la progressiva contrazione delle risorse pubbliche derivate.

In questo senso, dunque, lo studio di fattibilità richiesto dovrà tenere conto e sviluppare i seguenti elementi, come obiettivi centrali dello studio stesso:

- sfruttamento sostenibile di fonti di energia rinnovabili;
- strutturazione di un modello di sviluppo dell'area protetta di carattere innovativo e dimostrativo, e pertanto replicabile da altri enti. Il nuovo modello consentirà di disporre di risorse economiche destinate a sostenere l'ente stesso nelle fasi di gestione in condizioni di carenza di fondi pubblici;
- strutturazione di un modello organizzativo e gestionale che preveda la coesistenza dell'ente pubblico (Parco fluviale Gesso e Stura) e soggetti privati, per la realizzazione degli interventi;
- creazione di ricadute positive per il territorio sia dal punto di vista ambientale (grazie alla sostenibilità degli interventi e alla futura disponibilità di risorse economiche destinabili ad interventi a favore dell'ambiente) sia dal punto di vista occupazionale (grazie al coinvolgimento diretto di imprese locali manifatturiere e dell'edilizia nella realizzazione dei futuri interventi).

Art. 36 – ELABORAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPECIFICO STUDIO PER LA PRODUZIONE SOSTENIBILE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Il presente appalto è finalizzato alla realizzazione di uno studio finalizzato a verificare nell'ambito dei 10 comuni facenti parte del Parco fluviale Gesso e Stura (Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Roccasparvera, Roccavione, Montanera, Sant'Albano Stura, Vignolo) il possibile utilizzo delle risorse rinnovabili per la produzione sostenibile di energia.

Questo premesso, l'impresa aggiudicataria dovrà:

1. realizzare uno **studio di fattibilità per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili**, tenendo presente quanto sopra indicato e i cui dettagli verranno poi discussi direttamente con il Parco fluviale Gesso e Stura.

Tale studio dovrà obbligatoriamente prevedere le seguenti fasi:



- a. **ricognizione delle strutture e delle infrastrutture interessate in relazione alle diverse fonti rinnovabili utilizzabili**, con lo scopo di raccogliere e sistematizzare le informazioni esistenti presso i diversi enti locali, integrandole con sopralluoghi diretti, nell'ottica di ricostruire il quadro complessivo delle infrastrutture (in particolare derivazioni) e delle strutture (edifici pubblici) che insistono sul territorio. Nel caso dell'impiego della risorsa idrica si dovrà fare principalmente riferimento alle derivazioni irrigue e industriali in uso ed insistenti sul reticolo principale e minore ricadente nell'area di studio, considerando anche le altre tipologie di infrastrutture, individuando i tratti di canalizzazioni e di condotte, gli scarichi, i manufatti quali soglie, salti di fondo, condotte, depuratori e caratterizzandoli ad un livello di dettaglio funzionale alle successive valutazioni di tipo tecnico finalizzate ad individuare i siti di potenziale sfruttamento idroelettrico sostenibile.

Nella previsione di impiego di altre fonti rinnovabili, dovranno essere sottoposti ad indagine le strutture di proprietà pubblica (caratterizzate da ampie volumetrie e superfici utilizzabili) e le infrastrutture (quali ad esempio i principali attraversamenti dei corsi d'acqua) al fine di verificare localizzazione, esposizione, presenza di ventosità, adattabilità agli interventi.

I dati e le informazioni raccolti dovranno essere implementati in un apposito database, realizzato mediante schede informatizzate che conterranno anche la documentazione fotografica di supporto; tale database dovrà essere quindi interfacciato con modulo cartografico realizzato in ambiente GIS, per georiferire le informazioni raccolte. La sistematizzazione delle informazioni in ambiente GIS consentirà anche di elaborare una cartografia tematica di riferimento, utile per visualizzare il quadro complessivo del reticolo idrografico e dei canali nonché delle infrastrutture in relazione a temi territoriali ed amministrativi locali;

- b. **analisi idrologico-idraulica**, che riguarderà le aste del Fiume Stura e del Torrente Gesso su cui insistono le derivazioni individuate nella fase precedente. Lungo il reticolo principale e secondario dovrà essere definita una rete di punti significativi (punti di nodo) per valutare in termini di bilancio idrico l'effettiva disponibilità media stagionale lungo i diversi tratti

- c. **analisi delle più significative esperienze in atto in Italia e al di fuori del territorio nazionale**, con l'obiettivo di ricercare e conoscere esperienze rilevanti nel settore delle micro-centrali idroelettriche, nell'ambito del solare e fotovoltaico di nuova generazione e del microeolico, per individuare i principali produttori delle componenti tecnologiche e per confrontare esperienze già condotte con la realtà del territorio in esame;
 - d. **individuazione di possibili siti per la realizzazione degli interventi** (centrali idroelettriche, impianti innovativi solari e fotovoltaici o impianti dotati di microgeneratori eolici, ecc...) sulla scorta dei risultati delle attività precedenti. Per ogni sito individuato dovrà essere predisposta una scheda riassuntiva dell'intervento, che ne descriverà l'inquadramento (sotto il profilo localizzativo, territoriale, idrologico), la documentazione fotografica, la tipologia delle opere e dei macchinari, alcuni schemi e particolari costruttivi, l'analisi dei costi;
 - e. **valutazione preliminare della fattibilità e della sostenibilità ambientali, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale** (dovranno essere verificate le compatibilità con i seguenti strumenti di pianificazione territoriale: Piano Paesaggistico Regionale; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Piano generale e di coordinamento (Masterplan) del Parco fluviale Gesso e Stura; Piani Regolatori dei comuni coinvolti, e con i seguenti piani settoriali: Piano di Tutela delle Acque; Piano Energetico-Ambientale Regionale), tenendo presente anche, secondo un approccio di sostenibilità ambientale, tutte le "buone pratiche" che si sono sedimentate recentemente in diverse aree del territorio nazionale, al fine di valorizzare, le funzioni ambientali dei canali e riqualificarne, attraverso la strutturazione di un modello innovativo di utilizzo della risorsa rinnovabile, il ruolo nell'ambito della rete ecologica locale, tenendo costantemente conto del fatto che il contesto territoriale di riferimento è rappresentato da un'area protetta;
 - f. **valutazione di fattibilità economico-finanziaria**, valutando il piano economico e finanziario degli interventi in base alla convenienza economica (capacità del progetto di creare valore e generare un livello di redditività del capitale investito adeguato) e alla sostenibilità finanziaria (capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati, compatibilmente con una adeguata remunerazione degli investimenti stessi);
 - g. **analisi di percorribilità** (procedure amministrative e strumenti di comunicazione e concertazione),
 - h. **analisi del possibile inquadramento giuridico-societario**, per la realizzazione e la gestione degli interventi riferibili all'utilizzo della rete di derivazioni e di altre infrastrutture legate all'uso della risorsa idrica nonché per la realizzazione delle altre tipologie di intervento che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili
2. realizzare un progetto di massima che preveda la realizzazione di una centrale idroelettrica, di importo stimato massimo di 300.000 euro e con una potenza nominale superiore a 50kw, con relativo **progetto preliminare** ai sensi del D.Lgs 163/2006 s.m.i. Tale opera, come



sopra specificato, dovrà essere riferita prevalentemente ai canali irrigui o industriali, alle condotte degli acquedotti, agli impianti per il trattamento di depurazione e dovrà garantire il corretto inserimento della stessa nel contesto naturale e ambientale di pregio previsto.

Nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto l'aggiudicatario dovrà tenere presente sempre il rispetto delle finalità istitutive del Parco e le tematiche ambientali; osservare le vigenti disposizioni in materia di riservatezza per quanto attiene a dati e notizie inerenti programmi e progetti relativi al proprio servizio, quindi a non divulgare informazioni e progetti a terzi se non preventivamente concordato con l'Ente;

L'intero servizio in affidamento dovrà essere svolto nel termine ultimo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, o in ogni caso, dall'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente.